



PARERE MOTIVATO
n. 226 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Terzo Piano degli Interventi. Comune di Velo d' Astico (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Velo d'Astico con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 294172, 294173, 294174, 294184 del 29.07.2016 e numeri 295089, 295096 del 01.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per Terzo Piano degli interventi;

ESAMINATA la nota prot. n. 8494 del 23.11.16, con cui il Responsabile del Procedimento ha comunicato che "sono pervenute n. 3 osservazioni allo strumento urbanistico in oggetto le quali non risultano essere riferite alla proposta di Rapporto Ambientale Preliminare ovvero non hanno attinenza con questioni di natura ambientale."

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n. 9474 del 19.09.16 assunto al prot. reg. al n. 353794 del 20.09.16 del Comune di Arsiero che di seguito si riporta:

"... si esprime parere favorevole in quanto non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione dello stesso ...";

- Parere n. 4863 del 05.10.16 assunto al prot. reg. al n. 379402 del 05.10.16 del Comune di Posina che di seguito si riporta:

"... si comunica di non riscontrare eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del Terzo Piano degli Interventi ...";

- Parere n. 2842 del 07.10.16 assunto al prot. reg. al n. 385033 del 10.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

"... non rileva elementi ostativi riguardo l'attuazione del terzo piano degli interventi ...";

- Parere n. 98533 del 18.10.16 assunto al prot. reg. al n. 399471 del 18.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato, si esprime per gli aspetti di competenza di questa Agenzia il seguente parere:

1) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013 e s.m.i.).

2) I rifiuti provenienti da operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. 05.02.1998 e s.m.i.).

3) per quanto concerne la previsione di ampliamento in contesto produttivo (ATO 1 B.2 di Seghe - ditta Forgitel Italy S.p.a.) si prescrive che le superfici scoperte destinate ad area parcheggio e viabilità interna debbano soddisfare i requisiti indicati all'art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardanti rispettivamente il trattamento delle acque di prima pioggia e l'estensione delle superfici impermeabilizzate.

4) I sistemi di illuminazione esterna dovranno essere realizzati conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.

- Parere n. 72215 del 26.10.16 assunto al prot. reg. al n.416593 del 26.10.16 della Provincia di Vicenza che di seguito si riporta:



Si esprimono perplessità in merito all'individuazione della nuova zona C1 quale "attivazione parziale dell'edificazione diffusa in via Campigoli", che, sviluppata singolarmente senza un disegno complessivo per l'area di urbanizzazione diffusa individuata dal PAT, viene a costituire di fatto un lotto isolato in zona agricola, apparendo quale zonizzazione avulsa dalle strategie del PAT, anche in riferimento alla definizione di cui all'art. 32 delle NTA degli ambiti di edificazione diffusa quali "aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale". Si invita pertanto a rivedere la previsione della variante al PI, dando attuazione alle direttive del PAT per la delimitazione degli ambiti di edificazione diffusa quale aggregazione lineare o nucleo e corte rurale definite dall'art. 32 delle NTA del PAT.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 188/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il 3° PI, del Comune di Velo d'Astico (VI)

Codice SITI NATURA 2000: IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Fernando Lucato e dalla dott.ssa for. Roberta Meneghini per conto del Comune di Velo d'Astico, acquisito al prof. reg. con nota n. 343043 del 13/09/2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Velo d'Astico, che prevede aggiornamenti cartografici; modifiche puntuali alla zonizzazione e agli interventi del PI, sulla base delle richieste pervenute nella fase di concertazione (alcune delle modifiche introdotte si configurano come recepimento delle richieste di riclassificazione urbanistica pervenute al protocollo comunale a seguito dell'avviso pubblico sulle "Varianti Verdi"); aggiornamenti normativi;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;



CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.01 - Fabbriche", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa parzialmente il sito IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nello studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*);

RICONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, gli habitat di cui è accertata la presenza comprendono: 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*);

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Adenophora liliifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Aquilegia einseleana*, *Campanula cespitosa*, *Carex austroalpina*, *Cypripedium calceolus*, *Cytisus pseudoprocumbens*, *Euphrasia tricuspidata*, *Festuca alpestris*, *Genista sericea*, *Iris cengialti* subsp. *cengialti*, *Lilium carnolicum*, *Minuartia capillacea*, *Moltkia suffruticosa*, *Orchis pallens*, *Philadelphus coronarius*, *Physoplexis comosa*, *Primula spectabilis*, *Pseudofumaria* (*Corydalis*) *lutea*, *Ranunculus venetus*, *Veratrum nigrum*, *Lopinga achine*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis bilineata* (*taenia*), *Cottus gobio*, *Salmo*



marmoratus, Telestes souffia, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia (arborea), Rana dalmatina, Rana latastei, Triturus carnifex, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Vipera berus, Zamenis (Elaphe) longissimus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegolius funereus, Alcedo atthis, Alectoris graeca, Anthus campestris, Anthus spinoletta, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Cinclus cinclus, Crex crex, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Loxia curvirostra, Lullula arborea, Milvus migrans, Parus cristatus, Parus montanus, Pernis apivorus, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Prunella collaris, Ptyonoprogne rupestris, Scolopax rusticola, Sylvia curruca, Tachymarptis (Apus) melba, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Turdus torquatus, Cervus elaphus, Hystrix cristata, Marmota marmota, Rhinolophus ferrumequinum, Rupicapra rupicapra;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cypripedium calceolus, Anacamptis pyramidalis, Gladiolus palustris, Primula spectabilis, Adenophora liliifolia, Physoplexis comosa, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Lopinga achine, Barbus meridionalis, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Hystrix cristata;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146 - Faggeta submontana con ostria", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31185 - Ostrio-quercono tipico", "31252 - Pineta di pino silvestre esalpica con faggio", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32232 - Mugheta mesoterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;



CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.01 - Fabbriche", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili



incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Fernando Lucato e della dott.ssa for. Roberta Meneghini, i quali dichiarano che *"La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000 denominato IT3210040 Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine (SIC/ZPS)"*,

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il 3° PI, del Comune di Velo d'Astico (VI)

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 188/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 28 novembre 2016;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009



- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Terzo Piano degli interventi del Comune di Velo d'Astico in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati nonché le prescrizioni VInCA;

**AD ESCLUSIONE
DELL'AZIONE ATO 1B.4 – MEDA, “ZONA INDUSTRIALE SEGHE”**

Poiché:

- non è stato possibile valutare gli effetti derivanti dall'azione, relativamente alle matrici ambientali e conseguenti impatti cumulativi;
- risulta essere presente agli atti dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV un'istanza di Verifica Assoggettabilità a VAS ad oggetto “Ampliamento di un capannone ad uso industriale in variante allo strumento generale vigente ditta Fogital Italy spa” nel Comune di Velo d'Astico, la cui valutazione ambientale non risulta ancora conclusa, in quanto sono state richieste integrazioni documentali rispettivamente con note prot. reg. 86617 del 03.03.2016 e prot. reg. 94779 del 09.03.2016, ad oggi ancora in fase.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 10 pagine